

Regolamento

Fondo Pensione Aperto Aureo *In regime di contribuzione definita*

Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 15 dicembre 2025

Indice

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1. – Denominazione	3
Art. 2. – Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti	3
Art. 3. – Scopo.....	3

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4. – Regime del Fondo	3
Art. 5. – Destinatari.....	3
Art. 6. – Scelte di investimento	4
Art. 7. – Gestione degli investimenti.....	5
Art. 8. – Spese.....	7

PARTE III – CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Art. 9. – Contribuzione	9
Art. 10. – Determinazione della posizione individuale.....	9
Art. 11. – Prestazioni pensionistiche.....	10
Art. 12. – Erogazione della rendita	11
Art. 13. – Trasferimento e riscatto della posizione individuale.....	11
Art. 14. – Anticipazioni	12

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15. – Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile.....	14
Art. 16. – Sistema di governo	14
Art. 17. – Depositario	14
Art. 18. – Responsabile	15
Art. 19. – Conflitti di interesse.....	15
Art. 20. – Scritture contabili.....	15

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 21. – Modalità di adesione e clausole risolutive espresse	16
Art. 22. – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari.....	16
Art. 23. – Comunicazioni e reclami.....	17

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 24. – Modifiche del regolamento	18
Art. 25. – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	18
Art. 26. – Cessione del Fondo.....	18
Art. 27. – Operazioni di fusione.....	18
Art. 28. – Rinvio.....	18

ALLEGATI

Allegato n. 1. Disposizioni in materia di responsabile	19
Allegato n. 2. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite	22

Parte I - Identificazione e scopo del Fondo

ART. 1. – DENOMINAZIONE

1. Il “Fondo Pensione Aperto AUREO”, di seguito definito “**Fondo**”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “**Decreto**”.

ART. 2. ISTITUZIONE DEL FONDO, ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’, SEDE E RECAPITI

1. Il Fondo è stato istituito dalla società “BCC Risparmio&Previdenza Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A.” più brevemente “BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.” (di seguito “**SGR**”), giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con la Banca d’Italia, con provvedimento del 22 gennaio 1999; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. La SGR esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dalla medesima data.
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 53.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della SGR.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della SGR è:
aureopensione.bccsinergia@actaliscertymail.it.

ART. 3. – SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Parte II - Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

ART. 4. – REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

ART. 5. – DESTINATARI

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell’articolo 8 comma 7 del Decreto, l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando. Le adesioni individuali sono

precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

ART. 6. – SCELTE DI INVESTIMENTO

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare gli aderenti una adeguata possibilità di scelta:

A. Aureo Comparto obbligazionario ESG

B. Aureo Comparto bilanciato ESG

C. Aureo Comparto azionario ESG

D. Aureo Comparto Prudente ESG

E. Aureo Comparto garantito ESG.

Il comparto "Aureo Comparto Garantito ESG" rappresenta il comparto destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR. A decorrere dal 1° settembre 2022, fatte salve le ipotesi previste dal presente Regolamento, non è più consentito disporre versamenti contributivi (sia nella forma di prima adesione che di versamenti contributivi successivi), nel comparto "Aureo Comparto garantito ESG".

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione, ferme restando le precisazioni che precedono con riguardo alla possibilità di aderire al comparto "Aureo Comparto garantito ESG". L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti ad eccezione del comparto "Aureo Comparto garantito ESG", nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso, i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.
3. All'atto dell'adesione o con successiva disposizione impartita alla SGR nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione o dall'ultima riallocazione, l'aderente può, inoltre, scegliere che la composizione del capitale investito muti gradualmente nel tempo per effetto di riallocazioni automatiche determinate in funzione della durata residua della fase di accumulo (c.d. *life cycle*), al fine di diminuire il rischio finanziario e la volatilità dell'investimento all'avvicinarsi della scadenza della fase di accumulo.
4. A tal fine, l'aderente può scegliere il proprio percorso di *life cycle* tra quelli dettagliatamente illustrati nella Nota Informativa – denominati rispettivamente "Verde", "Blu" e "Argento" – predisposti dalla SGR in funzione degli anni mancanti alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e del profilo di rischio-rendimento atteso.
5. Fatta salva eventuale richiesta dell'aderente, mediante disposizione impartita per iscritto, la SGR non procede a riallocazioni automatiche della posizione individuale prima del decorso di un periodo minimo di due anni dall'adesione al Fondo o, se successiva, dall'attivazione del percorso di *life cycle*.

ART. 7. – GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. La SGR effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità della SGR, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

3. La SGR verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimenti dei singoli comparti è la seguente:

A. Aureo Comparto obbligazionario ESG

Relativamente a questo Comparto, la SGR attua una politica d'investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso titoli di debito di emittenti sovranazionali, governativi e societari; resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e in strumenti di natura azionaria, in quest'ultimo caso, fino ad un massimo del 15%. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 166/2014, potranno essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere a condizione che essi siano emessi da Paesi in calce indicati o da soggetti residenti in Paesi in calce indicati o negoziati nei mercati regolamentati dei Paesi in calce indicati. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere utilizzati anche strumenti finanziari derivati. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati ha finalità sia di copertura sia di più efficiente gestione del comparto, nel senso che i derivati possono essere utilizzati come alternativa efficiente all'investimento diretto in titoli, avendo una correlazione positiva con questi ultimi ovvero muovendosi nella medesima direzione dei titoli. Il limite massimo di utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che di efficiente gestione, è pari al 100% del valore netto del comparto.

B. Aureo Comparto bilanciato ESG

Relativamente a questo Comparto, la SGR attua una politica d'investimento volta a perseguire una composizione del patrimonio del Comparto bilanciata tra titoli di capitale e titoli di debito. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 166/2014, potranno essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere a condizione che essi siano emessi da Paesi in calce indicati o da soggetti residenti in Paesi in calce indicati o negoziati nei mercati regolamentati dei Paesi in calce indicati. I titoli di debito presenti nel portafoglio non potranno essere inferiori al 30% del patrimonio del Comparto medesimo. Resta comunque ferma la facoltà, oltre che di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide, di investire in altri valori mobiliari, quali OICR armonizzati e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto indici finanziari legati all'andamento di *commodities*, in misura non superiore al 5% del patrimonio del Comparto medesimo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere utilizzati anche strumenti finanziari derivati. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati ha finalità sia di copertura sia di più efficiente gestione del comparto, nel senso che i derivati possono essere utilizzati come alternativa efficiente all'investimento diretto in titoli, avendo una correlazione positiva con questi ultimi ovvero muovendosi nella medesima direzione dei titoli. Il limite massimo di utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che di efficiente gestione, è pari al 100% del valore netto del comparto.

C. Aureo Comparto azionario ESG

Relativamente a questo Comparto, la SGR attua una politica d'investimento volta a perseguire una composizione del patrimonio del Comparto prevalentemente orientata ai titoli di capitale. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 166/2014, potranno essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere a condizione che essi siano emessi da Paesi in calce indicati o da soggetti residenti in Paesi in calce indicati o negoziati nei mercati regolamentati dei Paesi in calce indicati. Resta comunque ferma la facoltà, oltre che di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide, di investire in altri valori mobiliari, quali titoli di debito di emittenti sovranazionali, governativi e societari, che non potranno essere presenti in misura superiore al 20% del patrimonio del Comparto medesimo, OICR armonizzati e strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto indici finanziari legati all'andamento di *commodities*, in misura non superiore al 5% del patrimonio del Comparto medesimo.

Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere utilizzati anche strumenti finanziari derivati. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati ha finalità sia di copertura sia di più efficiente gestione del comparto, nel senso che i derivati possono essere utilizzati come alternativa efficiente all'investimento diretto in titoli, avendo una correlazione positiva con questi ultimi ovvero muovendosi nella medesima direzione dei titoli. Il limite massimo di utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che di efficiente gestione, è pari al 100% del valore netto del comparto.

D. Aureo Comparto prudente ESG

Relativamente a questo Comparto, la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata principalmente, in relazione agli andamenti delle economie e dei mercati finanziari dei Paesi prescelti, verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari. Le aree geografiche d'investimento potranno essere principalmente i Paesi OCSE e, in modo contenuto, i Paesi non OCSE.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 166/2014, potranno essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere a condizione che essi siano emessi da Paesi in calce indicati o da soggetti residenti in Paesi in calce indicati o negoziati nei mercati regolamentati dei Paesi in calce indicati. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere utilizzati anche strumenti finanziari derivati. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati ha finalità sia di copertura sia di più efficiente gestione del comparto, nel senso che i derivati possono essere utilizzati come alternativa efficiente all'investimento diretto in titoli, avendo una correlazione positiva con questi ultimi ovvero muovendosi nella medesima direzione dei titoli. Il limite massimo di utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che di efficiente gestione, è pari al 100% del valore netto del comparto.

E. Aureo Comparto garantito ESG

Relativamente a questo Comparto, la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria in relazione agli andamenti delle economie e dei mercati finanziari dei Paesi prescelti. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari emessi o garantiti da Governi centrali o banche centrali di Paesi rientranti nella Zona A, come dettagliato nella Nota Informativa, nonché dall'Unione Europea.

La politica di investimento sopra descritta è volta a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale.

L'adesione al comparto "Aureo Comparto garantito ESG" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla SGR da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati. L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Restano fermi i succitati limiti all'adesione al comparto "Aureo Comparto garantito ESG".

Per contributi netti si intendono i contributi di cui al successivo Art. 10, comma 2. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11, con esclusione della prestazione in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA);
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla SGR.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota Informativa. La Nota Informativa descrive, inoltre, le caratteristiche dei profili life cycle previsti dalla SGR.
6. La politica di investimento relativa a ciascun comparto mira a promuovere, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. A tal fine, la SGR integra nel processo di analisi finanziaria i criteri legati ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (Environmental, Social and Governance – "ESG"). Informazioni di maggior dettaglio sono fornite nell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità" presente nell'ambito della Nota Informativa nonché nel sito internet della SGR.

ART. 8. – SPESE

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a. spese da sostenere all'atto dell'adesione: una commissione pari a Euro 2;

b. spese relative alla fase di accumulo:

b1) direttamente a carico dell'aderente:

una commissione pari a Euro 12, applicata annualmente sulla singola posizione e prelevata dalla posizione individuale in corrispondenza con la prima valorizzazione dell'anno solare;

b2) indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:

una commissione di gestione su base annua calcolata sul valore complessivo netto del patrimonio stesso prelevata con cadenza mensile il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. La commissione di gestione è differenziata per comparto nel modo che segue:

- Aureo Comparto azionario ESG: 1,5% su base annua;
- Aureo Comparto bilanciato ESG: 1,2% su base annua;
- Aureo Comparto obbligazionario ESG: 0,9% su base annua;
- Aureo Comparto prudente ESG: 0,5% su base annua;
- Aureo Comparto garantito ESG: 0,5% su base annua.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile salva diversa decisione della SGR.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generali previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso della SGR sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

c. Spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

- c1) Euro 2 per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti, ai sensi dell'art. 6.2;
- c2) Euro 2 per la modifica del piano di riallocazione automatica degli investimenti (*life cycle*), ai sensi dell'art. 6.3 (es. variazione della periodicità degli *switch*, variazione dell'allocazione tra i comparti);
- c3) Euro 20 in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art. 13.

d. Spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n. 2.

- 2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione da parte di soggetti che non abbiano raggiunto la maggiore età.
- 3. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
- 4. Sono a carico della SGR tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

Parte III – Contributi e prestazioni

ART. 9. – CONTRIBUZIONE

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

ART. 10. – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art. 8, comma 1, lettera b.1) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate. Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La SGR determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono tra-

sformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la SGR ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

ART. 11. – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro stato membro dell'unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA, l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale
12. Le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art. 13, commi 6 e 7.

ART. 12. – EROGAZIONE DELLA RENDITA

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi cinque o dieci anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

ART. 13. – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c. riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - d. riscattare la posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, nella misura del 50% o del 100%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta nel periodo di partecipazione al Fondo ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2, l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
 4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
 6. La SGR, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la SGR richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
 7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

ART. 14. – ANTICIPAZIONI

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. La SGR provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la SGR richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Parte IV – Profili organizzativi

ART. 15. – SEPARATEZZA PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della SGR, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della SGR o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la SGR.
4. La SGR è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della SGR per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La SGR è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in differenti classi di quote.

ART. 16. – SISTEMA DI GOVERNO

1. La SGR assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

ART. 17. – DEPOSITARIO

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "**Depositario**").
2. La SGR può revocare in ogni momento l'incarico al Depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la SGR non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al Depositario, ferma restando la responsabilità della SGR per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni del Depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del Depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il Depositario non sono ammesse azioni dei creditori del Depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

ART. 18. – RESPONSABILE

1. La SGR nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto (il "Responsabile").
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n. 1.

ART. 19. – CONFLITTI DI INTERESSE

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

ART. 20. – SCRITTURE CONTABILI

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La SGR conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web della SGR.

Parte V – Rapporti con gli aderenti

ART. 21. – MODALITÀ DI ADESIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla SGR.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 25.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze della SGR da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione della SGR. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
7. In caso di adesione mediante sito web, la SGR deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta alla SGR, con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. La SGR, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. La SGR rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la SGR ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la SGR ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 22. – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI

1. La SGR mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web della SGR, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale della SGR. I documenti utilizzati in fase

di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. La SGR fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Almeno 30 giorni prima del perfezionamento di ogni riallocazione automatica eseguita in attuazione dell'opzione *life cycle* attivata dall'aderente ai sensi del precedente art. 6, comma 3, la SGR provvede, inoltre, ad inviare all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla composizione della sua posizione individuale e sulle modifiche che interverranno per effetto della riallocazione automatica.

ART. 23. – COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. La SGR definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

Parte VI – Norme finali

ART. 24. – MODIFICHE DI REGOLAMENTO

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La SGR stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 25.

ART. 25. – TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2. La SGR comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La SGR può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

ART. 26. – CESSIONE DEL FONDO

1. Qualora la SGR non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la SGR viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 25 e con le modalità ivi previste.

ART. 27. – OPERAZIONI DI FUSIONE

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima SGR, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 25 e con le modalità ivi previste.

ART. 28. – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Allegato n.1 - Disposizioni in materia di Responsabile

ART. 1 – NOMINA E CESSAZIONE DALL'INCARICO

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di "BCC Risparmio&Previdenza Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A." e più brevemente "BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. ", (di seguito, la "SGR") che esercita l'attività del Fondo. . L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della SGR.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

ART. 2 – REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a. lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la SGR o società da questa controllate o che la controllano;
 - b. l'incarico di amministratore della SGR;

ART. 3 – DECADENZA

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

ART. 4 – RETRIBUZIONE

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della SGR o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della SGR o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della SGR.

ART. 5 – AUTONOMIA DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla SGR riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.

2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della SGR, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art. 6. La SGR gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo della SGR, per tutte le materie inerenti al Fondo.

ART. 6 – DOVERI DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla SGR, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a. vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 1. le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
 2. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b. vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 1. la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e di suoi clienti;
 2. la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c. vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**
 1. l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 2. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 3. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e dei beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 4. l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
 5. la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla SGR per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di Depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.

4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR indicando gli interventi correttivi da adottare.

ART. 7 – RAPPORTI CON LA COVIP

1. Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la SGR e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.

Allegato n.2 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

(ex art. 17, comma 2, lettera e, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124)

Tra

La Società BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.p.A. la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore, del Fondo Pensione Aperto denominato Fondo Pensione Aperto Aureo - Fondo Pensione Aperto Multicomparto (di seguito definito FONDO PENSIONE), nella persona del legale rappresentante Dott. Giovanni Combi, nato a Lecco (LC) il 19/10/1970;

e

l'impresa di assicurazione Assimoco Vita - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (di seguito definita COMPAGNIA), nella persona del legale rappresentante, Paul Gasser nato a Wandoies (BZ) il 25 giugno 1959.

premessi che:

1. il FONDO PENSIONE, costituito in forma di fondo pensione aperto multicomparto, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in data 22 gennaio 1999 con il n. 53;
2. la COMPAGNIA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 ed iscritta all'albo delle imprese di assicurazione con numero di iscrizione 1.00092;
3. il FONDO PENSIONE intende stipulare una convenzione per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita in base all'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

CONVENGONO E STIPULANO LA SEGUENTE:

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

ART. 1. – OGGETTO DELLA CONVENZIONE, PRESTAZIONI ASSICURATE

1. La convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto/Regolamento del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del fondo pensione stesso.
 - 1bis) Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie:
 - a. una rendita vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona da lui designata nell'ambito dei soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite;
 - b. una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente finché l'Assicurato sia in vita.
2. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla COMPAGNIA ai sensi dell'art. 2, per il coefficiente relativo all'età della testa assicurata, indicato nella Tabella allegata alla presente convenzione.

2bis) La rendita annua verrà periodicamente adeguata secondo quanto previsto nel documento allegato alla presente convenzione.

ART. 2. – PREMIO DI ASSICURAZIONE

1. La COMPAGNIA si impegna a corrispondere direttamente all'Assicurato aderente al FONDO PENSIONE la rendita oggetto della presente convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento del FONDO PENSIONE.
3. La COMPAGNIA rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e l'importo della prestazione assicurata.
4. Per l'elaborazione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 2 sono stati applicati i carichi determinati secondo quanto riportato nella tabella allegata alla presente convenzione.

ART. 3. – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in convenzione, si impegna a comunicare alla COMPAGNIA i seguenti dati relativi agli aderenti ed alle eventuali teste reversionarie:
 - dati anagrafici completi
 - codice fiscale
 - ammontare della quota individuale.
2. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete: l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo della rendita.

ART. 4. – PAGAMENTO DELLA RENDITA

1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal giorno di pagamento del premio da parte del FONDO PENSIONE e sarà erogata in rate posticipate con cadenza annuale o sub-annuale, a scelta dell'Assicurato.
2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente fatto salvo quanto previsto dal comma 1/bis dell'art. 1.
3. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate al FONDO PENSIONE.

ART. 5. – VALORE DI RISCATTO

1. Le rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.

ART. 6. – DECORRENZA E DURATA

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 1° febbraio 1999 e durata di anni 5.
2. La presente convenzione è rinnovata tacitamente per uguali periodi, salvo preavviso delle parti che dovrà essere comunicato almeno 3 mesi prima della scadenza.

ART. 7. – RECESSO

1. Il FONDO PENSIONE può recedere dalla presente convenzione con le seguenti modalità e termini: invio di lettera raccomandata con A.R. ed avrà efficacia dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data di comunicazione.

1bis) La COMPAGNIA può recedere dalla presente convenzione con le seguenti condizioni, modalità e termini: invio di lettera raccomandata con A.R. ed avrà efficacia dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data di comunicazione.

2. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente convenzione.

ART. 8. – TASSE, BOLLI ED IMPOSTE

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico del FONDO PENSIONE.

ART. 9. – TASSO MASSIMO DI INTERESSE GARANTITO

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono applicate alla tariffa oggetto della presente Convenzione relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione.

ART. 10. – CLAUSOLA FINALE

1. I tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell'esperienza di mercato.
2. Le eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al FONDO PENSIONE inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione al FONDO, da parte della COMPAGNIA, da effettuarsi con le seguenti modalità e termini: invio di lettera raccomandata con A.R. tre mesi prima dell'entrata in vigore dei nuovi tassi.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il FONDO ha facoltà di recesso da esercitarsi mediante raccomandata A.R. entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione da parte della COMPAGNIA.

Fatto in doppio esemplare originale a Segrate, il 17 dicembre 2012

ASSIMOCO VITA S.p.A.

BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.

Allegati:

1. Specifiche attuariali in vigore dal 21 dicembre 2012;
2. Clausola di rivalutazione in vigore dal 1° gennaio 2006;
3. Regolamento riserva Fondo Previcra.

Specifiche attuariali

I Coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia immediata nelle rateazioni previste (Annuale, Semestrale, Trimestrale e Mensile) sono evidenziati nella tabella sottoriportata.

Inoltre è stata prevista la possibilità di scegliere la conversione del capitale in una delle seguenti tipologie di rendita:

1. Rendita immediata vitalizia rivalutabile;
2. Rendita immediata vitalizia rivalutabile certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia;
3. Rendita immediata vitalizia rivalutabile certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia;
4. Rendita immediata reversibile totalmente o parzialmente (75% e 50%).

I suddetti coefficienti attuariali necessari per la determinazione della rendita sono ottenuti calcolando le annualità vitalizie su una rendita, adottando le seguenti basi demografiche:

- IPS55U-I;
- tasso tecnico dello 0% annuo.

È stato applicato un caricamento esplicito in misura del 1,25% del valore capitale della rendita a titolo di costo per il pagamento della rendita, nonché dell'1,00% del premio di tariffa a titolo di costo di gestione.

Le annualità, naturalmente, sono calcolate in relazione alla rateazione prescelta.

L'importo della rendita vitalizia annua si ottiene moltiplicando il capitale da convertire per il coefficiente preso in corrispondenza dell'età dell'assicurato, della rateazione della rendita nonché della tipologia di rendita prescelta, applicando il metodo dell'*age shifting* di seguito illustrato. L'importo ottenuto si divide per 1000.

In caso di rendita frazionata in rate sub-annuali, l'importo rateato si ottiene dividendo quello annuo per il numero di rate sub-annuali.

Ad ogni ricorrenza anniversaria la rendita vitalizia, corrisposta nell'anno precedente, verrà rivalutata sulla base di quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione.

Metodo di correzione dell'age shifting

ETÀ CONTRATTUALE: si intende l'età, espressa in anni, compiuta dall'ultimo compleanno dell'Assicurato. Qualora l'ultimo compleanno preceda di sei mesi o più la data di decorrenza, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

AGE SHIFTING: consiste nella correzione dell'età contrattuale dell'Assicurato in funzione del suo anno di nascita in base alla tabella seguente:

GENERAZIONE DEI NATI	CORREZIONE DELL'ETÀ
Fino al 1927	+3
dal 1928 al 1940	+2
dal 1941 al 1948	+1
dal 1949 al 1960	0
dal 1961 al 1970	-1
dal 1971	-2

Esempio:

Assicurato nato il 14/11/1945
Ingresso in Assicurazione il 03/12/2012
Età contrattuale 67 anni
Age Shifting +1
Capitale maturato pari a 150.000,00 Euro
Tasso di conversione in rendita (periodicità di erogazione annuale)..... pari al 44,83‰
(coefficiente preso in corrispondenza dell'età 67 + 1= 68)
Rendita vitalizia immediata pari a 6.724,50 Euro

RENDITA ANNUA IMMEDIATA VITALIZIA RIVALUTABILE
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE				
ETÀ	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
55	28,89	28,68	28,58	28,51
56	29,72	29,50	29,39	29,31
57	30,60	30,36	30,25	30,17
58	31,53	31,28	31,16	31,07
59	32,52	32,25	32,12	32,03
60	33,57	33,28	33,14	33,05
61	34,68	34,37	34,22	34,12
62	35,86	35,54	35,38	35,27
63	37,12	36,77	36,60	36,49
64	38,46	38,09	37,90	37,78
65	39,90	39,49	39,29	39,16
66	41,42	40,99	40,78	40,63
67	43,06	42,59	42,36	42,21
68	44,83	44,32	44,07	43,90
69	46,72	46,17	45,90	45,72
70	48,76	48,16	47,87	47,67

RENDITA ANNUA IMMEDIATA VITALIZIA RIVALUTABILE
 CERTA PER I PRIMI 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE				
ETÀ	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
55	28,87	28,66	28,56	28,49
56	29,70	29,48	29,37	29,29
57	30,57	30,34	30,22	30,15
58	31,50	31,25	31,13	31,05
59	32,48	32,22	32,09	32,00
60	33,52	33,24	33,10	33,01
61	34,63	34,33	34,18	34,08
62	35,80	35,48	35,32	35,22
63	37,05	36,70	36,54	36,43
64	38,37	38,01	37,83	37,71
65	39,79	39,40	39,20	39,08
66	41,29	40,87	40,67	40,53
67	42,91	42,46	42,23	42,09
68	44,64	44,15	43,91	43,75
69	46,49	45,97	45,71	45,54
70	48,49	47,92	47,64	47,45

RENDITA ANNUA IMMEDIATA VITALIZIA RIVALUTABILE
 CERTA PER I PRIMI 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE				
ETÀ	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
55	28,80	28,59	28,49	28,42
56	29,62	29,40	29,29	29,22
57	30,48	30,25	30,14	30,06
58	31,39	31,15	31,03	30,95
59	32,35	32,09	31,97	31,88
60	33,37	33,10	32,96	32,87
61	34,44	34,15	34,01	33,92
62	35,58	35,28	35,12	35,02
63	36,79	36,46	36,30	36,19
64	38,06	37,72	37,55	37,43
65	39,42	39,05	38,87	38,75
66	40,86	40,46	40,27	40,14
67	42,38	41,96	41,76	41,62
68	44,01	43,56	43,34	43,19
69	45,73	45,25	45,02	44,86
70	47,56	47,05	46,80	46,64

RENDITA ANNUA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE TOTALMENTE
(frazionamento annuale)
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

ETÀ TESTA PRINCIPALE

	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
50	23,33	23,51	23,68	23,84	23,98	24,11	24,24	24,35	24,45	24,54	24,62	24,70	24,76	24,83	24,88	24,93
51	23,68	23,88	24,08	24,25	24,42	24,58	24,72	24,84	24,96	25,06	25,16	25,25	25,32	25,39	25,46	25,52
52	24,03	24,26	24,47	24,68	24,86	25,04	25,20	25,34	25,48	25,60	25,71	25,81	25,90	25,98	26,06	26,12
53	24,37	24,62	24,87	25,09	25,30	25,50	25,68	25,85	26,00	26,14	26,27	26,39	26,50	26,59	26,67	26,75
54	24,70	24,99	25,25	25,50	25,74	25,97	26,17	26,36	26,54	26,70	26,85	26,98	27,10	27,21	27,31	27,40
55	25,03	25,34	25,63	25,91	26,18	26,43	26,66	26,87	27,08	27,26	27,43	27,59	27,72	27,86	27,97	28,07
56	25,34	25,67	25,99	26,31	26,60	26,88	27,14	27,39	27,62	27,83	28,03	28,20	28,37	28,51	28,65	28,77
57	25,63	25,99	26,35	26,70	27,02	27,33	27,62	27,90	28,16	28,40	28,63	28,83	29,02	29,19	29,34	29,49
58	25,91	26,31	26,70	27,07	27,43	27,77	28,10	28,41	28,70	28,98	29,23	29,46	29,68	29,88	30,07	30,23
59	26,18	26,60	27,02	27,43	27,82	28,20	28,57	28,92	29,24	29,55	29,84	30,11	30,36	30,58	30,80	30,99
60	26,43	26,88	27,33	27,77	28,20	28,62	29,02	29,41	29,77	30,12	30,45	30,75	31,04	31,30	31,54	31,77
61	26,66	27,14	27,62	28,10	28,57	29,02	29,46	29,89	30,29	30,68	31,06	31,40	31,72	32,02	32,30	32,55
62	26,87	27,39	27,90	28,41	28,92	29,41	29,89	30,36	30,81	31,24	31,65	32,04	32,40	32,74	33,07	33,37
63	27,08	27,62	28,16	28,70	29,24	29,77	30,29	30,81	31,30	31,78	32,24	32,67	33,09	33,48	33,84	34,18
64	27,26	27,83	28,40	28,98	29,55	30,12	30,68	31,24	31,78	32,30	32,81	33,30	33,76	34,20	34,61	35,00
65	27,43	28,03	28,63	29,23	29,84	30,45	31,06	31,65	32,24	32,81	33,37	33,91	34,42	34,93	35,39	35,83
66	27,59	28,20	28,83	29,46	30,11	30,75	31,40	32,04	32,67	33,30	33,91	34,51	35,08	35,64	36,17	36,66
67	27,72	28,37	29,02	29,68	30,36	31,04	31,72	32,40	33,09	33,76	34,42	35,08	35,71	36,32	36,91	37,48
68	27,86	28,51	29,19	29,88	30,58	31,30	32,02	32,74	33,48	34,20	34,93	35,64	36,32	37,01	37,66	38,30
69	27,97	28,65	29,34	30,07	30,80	31,54	32,30	33,07	33,84	34,61	35,39	36,17	36,91	37,66	38,39	39,09
70	28,07	28,77	29,49	30,23	30,99	31,77	32,55	33,37	34,18	35,00	35,83	36,66	37,48	38,30	39,09	39,87

ETÀ TESTA REVERSIONARIA

RENDITA ANNUA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE AL 75%
(frazionamento annuale)
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

ETÀ TESTA PRINCIPALE

ETÀ TESTA REVERSIONARIA

	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
50	24,50	24,80	25,10	25,39	25,67	25,94	26,21	26,48	26,73	26,98	27,23	27,47	27,71	27,95	28,18	28,40
51	24,80	25,12	25,43	25,74	26,04	26,34	26,62	26,91	27,19	27,46	27,72	27,98	28,23	28,48	28,73	28,97
52	25,09	25,43	25,77	26,10	26,42	26,74	27,05	27,35	27,65	27,93	28,22	28,50	28,77	29,04	29,30	29,55
53	25,36	25,73	26,09	26,44	26,79	27,13	27,46	27,79	28,11	28,42	28,73	29,02	29,32	29,60	29,88	30,16
54	25,63	26,02	26,41	26,79	27,16	27,53	27,88	28,23	28,57	28,91	29,24	29,56	29,87	30,18	30,48	30,77
55	25,89	26,31	26,72	27,12	27,52	27,91	28,30	28,67	29,04	29,40	29,75	30,10	30,44	30,77	31,09	31,41
56	26,14	26,57	27,01	27,44	27,87	28,29	28,70	29,11	29,51	29,90	30,28	30,65	31,01	31,37	31,72	32,05
57	26,37	26,84	27,30	27,76	28,22	28,66	29,10	29,54	29,97	30,39	30,80	31,20	31,60	31,98	32,35	32,72
58	26,60	27,09	27,57	28,06	28,55	29,03	29,50	29,97	30,43	30,88	31,33	31,76	32,19	32,59	33,00	33,40
59	26,80	27,32	27,83	28,35	28,87	29,38	29,89	30,39	30,88	31,37	31,85	32,31	32,78	33,22	33,66	34,09
60	27,01	27,54	28,08	28,63	29,17	29,72	30,26	30,80	31,33	31,85	32,36	32,87	33,37	33,85	34,33	34,79
61	27,18	27,75	28,31	28,89	29,46	30,04	30,62	31,19	31,76	32,32	32,87	33,42	33,96	34,48	35,00	35,51
62	27,35	27,94	28,53	29,13	29,74	30,35	30,96	31,57	32,18	32,78	33,38	33,97	34,54	35,11	35,68	36,22
63	27,51	28,11	28,74	29,36	29,99	30,64	31,29	31,93	32,57	33,22	33,86	34,49	35,12	35,74	36,35	36,94
64	27,65	28,28	28,92	29,58	30,24	30,91	31,60	32,28	32,96	33,65	34,34	35,01	35,69	36,35	37,01	37,66
65	27,79	28,43	29,10	29,77	30,47	31,17	31,89	32,61	33,33	34,06	34,79	35,52	36,25	36,97	37,68	38,37
66	27,90	28,57	29,26	29,96	30,67	31,41	32,15	32,92	33,68	34,46	35,24	36,01	36,78	37,55	38,33	39,08
67	28,01	28,69	29,40	30,12	30,86	31,64	32,41	33,20	34,01	34,83	35,65	36,48	37,30	38,14	38,96	39,78
68	28,11	28,81	29,53	30,28	31,05	31,84	32,65	33,48	34,32	35,17	36,05	36,93	37,81	38,70	39,59	40,47
69	28,19	28,91	29,65	30,41	31,21	32,02	32,86	33,73	34,60	35,50	36,42	37,34	38,28	39,23	40,18	41,14
70	28,27	29,00	29,76	30,54	31,36	32,20	33,06	33,96	34,87	35,80	36,76	37,75	38,74	39,75	40,75	41,77

RENDITA ANNUA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE AL 50%
(frazionamento annuale)
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

ETÀ TESTA PRINCIPALE

ETÀ TESTA REVERSIONARIA

	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
50	25,81	26,25	26,70	27,15	27,60	28,07	28,53	29,00	29,48	29,97	30,45	30,95	31,45	31,96	32,47	32,99
51	26,03	26,49	26,95	27,42	27,89	28,38	28,86	29,35	29,85	30,35	30,86	31,38	31,90	32,43	32,96	33,50
52	26,24	26,72	27,20	27,69	28,18	28,68	29,19	29,70	30,22	30,74	31,27	31,81	32,35	32,89	33,46	34,03
53	26,44	26,94	27,43	27,95	28,46	28,99	29,51	30,05	30,58	31,13	31,69	32,24	32,81	33,38	33,96	34,55
54	26,64	27,15	27,67	28,20	28,74	29,28	29,83	30,39	30,95	31,52	32,09	32,68	33,27	33,86	34,47	35,09
55	26,82	27,35	27,89	28,45	29,00	29,57	30,15	30,72	31,31	31,91	32,51	33,11	33,74	34,36	34,99	35,64
56	27,00	27,55	28,11	28,69	29,27	29,85	30,45	31,06	31,68	32,29	32,93	33,56	34,20	34,86	35,52	36,19
57	27,17	27,74	28,32	28,91	29,52	30,13	30,75	31,39	32,03	32,68	33,33	34,00	34,67	35,36	36,05	36,75
58	27,32	27,91	28,51	29,13	29,75	30,40	31,05	31,71	32,37	33,06	33,74	34,44	35,14	35,86	36,59	37,31
59	27,46	28,07	28,70	29,33	29,99	30,66	31,33	32,02	32,71	33,42	34,14	34,87	35,61	36,36	37,12	37,89
60	27,60	28,23	28,88	29,53	30,21	30,89	31,60	32,32	33,05	33,78	34,54	35,30	36,08	36,86	37,66	38,46
61	27,73	28,38	29,04	29,72	30,41	31,13	31,86	32,61	33,37	34,14	34,93	35,71	36,54	37,36	38,20	39,05
62	27,85	28,51	29,19	29,90	30,61	31,35	32,10	32,88	33,67	34,47	35,30	36,13	36,98	37,85	38,73	39,62
63	27,96	28,63	29,33	30,05	30,80	31,56	32,34	33,15	33,97	34,81	35,66	36,54	37,43	38,33	39,25	40,19
64	28,05	28,74	29,46	30,20	30,96	31,75	32,56	33,39	34,25	35,11	36,01	36,91	37,85	38,80	39,76	40,75
65	28,15	28,85	29,58	30,34	31,12	31,93	32,77	33,62	34,51	35,41	36,34	37,29	38,27	39,26	40,27	41,31
66	28,22	28,94	29,69	30,46	31,27	32,09	32,96	33,84	34,76	35,69	36,66	37,65	38,67	39,70	40,77	41,86
67	28,30	29,03	29,79	30,58	31,40	32,25	33,13	34,05	34,99	35,96	36,95	37,99	39,05	40,13	41,24	42,39
68	28,36	29,10	29,88	30,68	31,53	32,39	33,30	34,23	35,20	36,21	37,24	38,31	39,42	40,54	41,70	42,90
69	28,43	29,18	29,96	30,78	31,64	32,52	33,44	34,41	35,41	36,44	37,51	38,61	39,76	40,93	42,14	43,40
70	28,48	29,24	30,03	30,86	31,74	32,64	33,58	34,57	35,59	36,66	37,75	38,90	40,08	41,31	42,57	43,88

Clausola di rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento Fondo "Previcra" attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. MISURA DI RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 9 del Regolamento del Fondo "Previcra", per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata.

Tale aliquota sarà rivista annualmente entro il 31 marzo di ciascun anno in base al cumulo premi delle singole posizioni in essere al 31 dicembre precedente secondo quanto dettagliato nella seguente tabella:

CUMULO PREMI IN EURO SU POSIZIONI IN VIGORE	ALIQUOTE DI RETROCESSIONE
Fino a 200.000,00	85,00%
Da 200.000,01 a 400.000,00	87,50%
Da 400.000,01 a 600.000,00	90,00%
Da 600.000,01 a 800.000,00	92,50%
Oltre 800.000,01	95,00%

L'aliquota eventualmente maggiorata come appena illustrato verrà utilizzata nella rivalutazione di ciascuna posizione alla prima rivalutazione successiva alla modifica delle aliquote di partecipazione.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito. Viene comunque garantita la misura minima di rivalutazione dello 0%.

B. RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ASSICURATA

La rivalutazione, nella misura fissata, sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° marzo di ciascun anno, in occasione dell'anniversario della data di decorrenza del contratto indicata in polizza, e comporterà l'aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica calcolata a tale anniversario nella misura stabilita al punto A).

Da tale anniversario la rendita assicurata viene aumentata nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo assicurato. Segue che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

Regolamento della gestione separata "Previcra"

ART. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "PREVICRA" (di seguito "Gestione Separata") e disciplinata dal presente regolamento redatto in base alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ora Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - con il Regolamento n. 38 del 03/06/2011.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

ART. 3

La Società definisce e attua le politiche di investimento della Gestione Separata perseguendo obiettivi di stabile redditività a medio termine, una composizione del portafoglio adeguata alla struttura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati ed il contenimento della volatilità del rendimento. Le scelte di investimento privilegiano strumenti di natura obbligazionaria, di emissione governativa e societaria, denominati in euro, senza escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente. L'orizzonte temporale assunto come riferimento è basato sulle caratteristiche dei contratti collegati alla Gestione Separata, sull'evoluzione osservata e attesa delle strutture per scadenza dei tassi di interesse espresse dal mercato, anche in rapporto ai valori medi storicamente rilevati.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Per il complesso degli strumenti finanziari costituito da titoli azionari in euro negoziati in un mercato regolamentato, da quote di OICR armonizzati che investono prevalentemente nel comparto azionario, flessibile, da ETF, da obbligazioni convertibili denominate in euro, è fissato un limite massimo di investimento del 25,00%.

È fissato un limite massimo di investimento in obbligazioni corporate del 75,00%. Possono essere acquistati solo titoli obbligazionari con rating almeno "investment grade" (superiore o uguale a BBB- o equivalente). Variazioni di rating degli emittenti al di sotto di tale livello non implicano la vendita automatica dei titoli interessati.

È fissato un limite massimo per gli OICR che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario del 25%. Tali OICR possono essere investiti anche in titoli "sub-investment grade".

Al di fuori di suddetti limiti, la Società può investire in Covered Bond emessi in euro con rating non inferiore a BBB o equivalente.

Non viene fissato un limite massimo per gli investimenti in titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Gli OICR che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario possono essere investiti in titoli emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE.

Non viene inoltre fissato alcun limite per gli investimenti in depositi a vista, in certificati di deposito e in depositi a tempo emessi in euro da società o enti creditizi aventi la sede sociale in uno stato membro dell'Unione Europea il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione.

È prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (Private Debt, Infrastructure, Real Estate, altro) nel limite massimo del 15,00% del portafoglio.

L'utilizzo di strumenti derivati è ammesso solo con finalità di copertura e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche.

La Società, al fine di assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche. La Società non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui al sopracitato regolamento, fissando tuttavia un limite del 10,00% del portafoglio per quanto riguarda quote di OICR e del 2,00% per le obbligazioni.

ART. 4

Nella Gestione Separata confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione medesima. La Gestione Separata si rivolge ad una clientela caratterizzata da una bassa propensione al rischio, con esigenze assicurative nell'area dell'investimento/risparmio.

ART. 5

Il valore delle attività gestite non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento realizzato dalla Gestione Separata stessa.

ART. 6

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART. 7

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

ART. 8

Il periodo di osservazione per il calcolo del rendimento annuo della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio di ciascun anno e termina al 31 dicembre successivo.

ART. 9

Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione, viene calcolato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 7. Il risultato è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al prezzo di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione considerato dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata.

ART. 10

La Gestione Separata è annualmente sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

La società di revisione certifica la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata nel corso del periodo di osservazione, il rendimento annuo della stessa Gestione realizzato nel periodo di osservazione, quale descritto al precedente Art. 9, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività assegnate alla gestione separata alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato alla stessa data.

ART. 11

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, soprattutto per perseguire l'interesse del Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altra gestione separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata PREVICRA presso la Gestione derivante dalla fusione, dandone preventiva comunicazione al Contraente. In particolare, saranno comunicate al Contraente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e i criteri di investimento delle Gestioni Separate interessate all'operazione e le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

ART. 12

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni di normativa primaria o secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.



BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.

Via Carlo Esterle n. 9/11

20132 Milano

t. +39 02 430281

email: info@bccrp.bcc.it

sito web: www.bccrisparmioeprevidenza.it